

MODIFICATO IL TESTO UNICO AMBIENTALE NOVITA' SUI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Si segnala a tutte le Aziende Associate che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008 n. 24 il *DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008*, n. 4 dal titolo *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”*, che apporta una serie di modifiche al D.lgs. 152/2006, il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, entrato in vigore il 29 aprile 2006.

Le modifiche apportate entreranno in vigore il **13 febbraio 2008**; tra quelle di maggior interesse evidenziamo la reintroduzione **della vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti**.

Tale disposizione è stata subito oggetto di un'interpretazione, a nostro parere eccessivamente restrittiva, da parte di **UNIONCAMERE** che, con la Nota del 29 gennaio 2008 n. 1467, indirizzata a tutte le Camere di Commercio, afferma che (parole testuali) **“I registri già attivi (il D.Lgs. 152/2006 aveva infatti eliminato l'obbligo di vidimazione) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore [13 febbraio 2008] del correttivo e le imprese dovranno adottarne uno nuovo”**.

La nota di UNIONCAMERE richiama inoltre l'entità dei diritti di segreteria per la vidimazione pari a 30 euro a registro (come da D.M. 29 agosto 2007) e l'esclusione su tale vidimazione della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo (come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 159 del 11.11.2005).

In realtà la nuova disposizione legislativa in sé non vieta esplicitamente di terminare i registri in uso al 13 febbraio 2008, né dispone in modo esplicito la loro sostituzione con nuovi registri numerati e vidimati dalle Camere di Commercio a partire dal 13 febbraio 2008; inoltre lascia aperta la questione interpretativa in ordine all'obbligo stesso di vidimazione: se ne prescrive infatti l'adempimento, ma si rinvia alla disciplina dei registri IVA, che non prevede la vidimazione stessa.

Segnaliamo comunque che a livello nazionale la **CONFAPI ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di dirimere tale questione** di estrema urgenza (vista la prossima scadenza del 13 febbraio 2008) e di precisare i corretti comportamenti da seguire a seconda delle diverse situazioni particolari (ad esempio in caso di **registri non ancora ultimati e già vidimati dall'Agenzia delle Entrate**), anche in relazione alla nota di UNIONCAMERE.

Tutto ciò premesso consigliamo alla aziende che hanno i registri di carico e scarico comunque vidimati dalla agenzia delle entrate, di continuare l'utilizzo degli stessi fino ad esaurimento.

Questione più delicata per chi abbia dei registri di carico e scarico non vidimati, in questo caso è molto probabile che vadano sostituiti con quelli vidimati.

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali precisazioni in merito a tale questione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Uff. Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.

Aderente a:



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108

info@apindustria.bs.it

www.apindustria.bs.it

C.F. 80017870173

P. Iva 01548020179